

Codice A1811A

D.D. 19 ottobre 2017, n. 3416

Ferrovia del Canavese. D.P.R. 753/1980. Comune di Rivarolo, via Martiri della Libertà' n. 42, fg. 18, mapp. n. 1193, progr. Km 22+846: autorizzazione ai sensi dell'art. 60, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, per rifacimento pensiline e tratto di portico su fabbricato di civile abitazione ubicato nella fascia di rispetto.

PREMESSO CHE

I Sigg.ri Battuello Fabio e Caresio Cinzia, in qualità di proprietari dell'immobile sito in Rivarolo, Via Martiri della Libertà n. 42, distinto al fg. 18, mapp. n. 1193 hanno presentato in data 19.08.2016, alla Società concessionaria Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito denominato G.T.T.), per l'inoltro alla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, per rifacimento pensiline e tratto di portico su fabbricato di civile abitazione ubicato nella fascia di rispetto. L'immobile oggetto di intervento è situato sul lato destro della linea ferroviaria Canavesana nella tratta Rivarolo – Favria alla progressiva km. 22+846.

L'intervento consiste nell'ampliamento di un tratto di portico, la demolizione delle pensiline esistenti e il loro rifacimento con la totale sostituzione della copertura sia del portico che delle pensiline mediante pannelli di vetro stratificato. La distanza minima nel progetto del fabbricato oggetto di intervento, compresi i suoi aggetti, risulta essere di m. 24,80 dalla più vicina rotaia. Nel tratto in questione esiste una strada pubblica in fregio alla linea ferroviaria. La distanza riferita all'infrastruttura comprensiva del potenziamento ovvero dell'ipotesi di raddoppio del binario risulta essere di m. 23,00 dalla più vicina rotaia.

Dal 15 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016 "Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione", alla luce della nota ANSF prot. 4554 del 26.04.2017 inviata a tutte le aziende ferroviarie gestori delle linee di cui al medesimo D.M., alle Regioni, al MIT (Uff. Legislativo, Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale e Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie) e ad ASSTRA, sono cessate le competenze in materia di sicurezza del trasporto ferroviario previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 in capo alla Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale e per le articolazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativamente, con ogni evidenza, alle sole linee ferroviarie e aziende incluse nell'allegato del citato decreto ministeriale (tra queste anche la linea ferroviaria del Canavese e relativo gestore della linea ovvero GTT S.p.A.).

Come prescritto dall'art. 4 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il G.T.T., effettuato opportuno sopralluogo, ha trasmesso a questo Settore, in data 05.10.2017, nota prot. n. 35744, acquisita agli atti con prot. n. 47556 in data 10.10.2017, la documentazione progettuale ricevuta, corredata dal parere favorevole alla realizzazione dell'opera e dal nulla osta tecnico in ordine alla sicurezza ferroviaria ai sensi del D.M. 5 agosto 2016. Nella medesima nota dichiara altresì che l'intervento risulta compatibile con futuri potenziamenti della linea e non pregiudica la possibilità di apportare

migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi, allegando a tal proposito lo stralcio planimetrico che individua la fascia interessata dall'eventuale raddoppio della linea.

Contestualmente alla richiesta, i proprietari, preso atto della preesistenza della linea ferroviaria, hanno dichiarato di rinunciare a qualsiasi futura pretesa risarcitoria da parte del gestore dell'infrastruttura o del proprietario per danni causati o temuti riconducibili alle funzioni che caratterizzano l'esercizio ferroviario e di essere consapevoli che l'intervento ricade nella fascia territoriale di pertinenza della infrastruttura ferroviaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 459 del 18.11.1998, che regolamenta i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dalla infrastruttura stessa. Pertanto si impegnano a mettere in atto a loro cure e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. 459/98.

In data 17.10.2017, con nota prot. n. 48672, è stata data al Richiedente comunicazione dell'avvenuto avvio del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e della L.R. 14/2014.

Come previsto dall'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il Comune di Rivarolo – Ufficio Tecnico, Settore Urbanistica e Territorio, in data 28.12.2016 con nota prot. n. 17003, ha trasmesso al richiedente il parere tecnico-urbanistico favorevole.

CONSIDERATO CHE

tra l'immobile oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga e la linea ferroviaria "Canavesana" esiste, in fregio, una strada pubblica denominata via Martiri della Libertà, sempre accessibile per il libero transito e la manovra dei mezzi di soccorso e macchine operatrici;

l'intervento oggetto di richiesta di deroga ottempera ai criteri previsti dall'art. 8, comma 1 e comma 5 del D.P.G.R. in data 28/12/2006 n. 16/R;

sono stati ottenuti:

- il parere favorevole del GTT, Società Concessionaria della Ferrovia del Canavese, alla realizzazione dell'opera;
- il Nulla Osta ai fini della sicurezza rilasciato da G.T.T. ai sensi del D.M. 5 agosto 2016;
- il parere tecnico-urbanistico favorevole del Comune di Rivarolo, come prescritto dal D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R;

le opere da eseguire nel fabbricato ad uso abitativo consistono nell'ampliamento di un tratto di portico, la demolizione delle pensiline esistenti e il loro rifacimento con la totale sostituzione della copertura sia del portico che delle pensiline mediante pannelli di vetro stratificato.

Tutto ciò premesso e considerato,

visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753;

vista la L.R. del 7 agosto 2006, n. 31: "Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del D.P.R. n. 753 del 1980";

visto il Regolamento Regionale n. 16/R approvato con D.P.G.R del 28 dicembre 2006, recante: "Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31";

vista la D.G.R. 23 dicembre 2010, n. 7-1264: “Modifiche all’art. 5 del Regolamento Regionale 28 dicembre 2006, n. 16/R”;

visto il D.M. 5 agosto 2016;

vista la nota ANSF prot. 4554 del 26.04.2017;

vista la Legge 241/1990: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s. m. e i.;

vista la L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014: “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

visti gli artt. 104 e 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

visto l’art. 4 del D.lgs. n. 422/1997;

visti gli artt. 49 e 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008;

vista la nota del Comune di Rivarolo – Ufficio Tecnico, Settore Urbanistica e Territorio, prot. n. 17003 del 28.12.2016 ;

viste la nota del G.T.T. prot. n. 35744 del 05.10.2017;

vista la nota di questo Settore prot. n. 48672 del 17.10.2017;

IL DIRIGENTE
determina

di rilasciare, ai Sigg.ri Battuello Fabio e Caresio Cinzia, in qualità di proprietari dell’immobile sito in Rivarolo, Via Martiri della Libertà n. 42, l’autorizzazione ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/1980, in deroga alle distanze legali di cui all’art. 49, per lavori di rifacimento pensiline e tratto di portico su fabbricato di civile abitazione, distinto al fg. 18, mapp. n. 1193 del C.T. dello stesso Comune, ubicato all’interno della fascia di rispetto della Ferrovia del Canavese alla progr. Km 22+846, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell’istanza;

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

il richiedente dovrà mettere in atto a propria cura e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998;

che ai sensi del comma n. 4 dell’art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore Investimenti, Trasporti e

Infrastrutture della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/1980 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Investimenti, Trasporti e Infrastrutture
Ing. Tommaso Turinetti